



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
12/108/SR14/C3**

**POSIZIONE SULL'ACQUISIZIONE DELL'ELENCO DEGLI ESPERTI  
REGIONALI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI  
GRUPPI DI LAVORO E DEI COMITATI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
EUROPEA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA, A NORMA  
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELL'ACCORDO GENERALE DI  
COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LA PARTECIPAZIONE  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALLA FORMAZIONE  
DEGLI ATTI COMUNITARI.  
(ATTO N. 2537/CSR DEL 16 MARZO 2006)**

*Punto 14) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere apprezzamento per l'importante passo avanti fatto nell'attuazione della riforma costituzionale del 2001 e, in particolare, dell'art. 5 della Legge 131 del 2003, ribadiscono la centralità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale luogo di coordinamento delle diverse istanze regionali, anche nella fase di attuazione della partecipazione di esperti ai comitati e ai gruppi di lavoro della Commissione europea e del Consiglio.

Con riferimento alla prospettata esclusione della partecipazione di un esperto regionale al gruppo di lavoro che tratta degli aiuti di stato a finalità regionale, le Regioni e le Province autonome chiedono l'apertura di un tavolo di approfondimento tecnico, ritenendo palese la sussistenza di una competenza legislativa regionale in tale materia. Evidenziano inoltre che, ai sensi dell'intesa Governo-Regioni del 23 gennaio 1997, la materia aiuti di stato a finalità regionale è anche una delle quattro in cui è già da allora impegnato nella partecipazione a comitati e gruppi di lavoro europei un esperto regionale distaccato presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ai sensi dell'art. 58 della Legge 52 del 1996.

Le Regioni e le Province autonome propongono, inoltre, che il tavolo di confronto sia anche l'occasione per definire le modalità di attivazione dei tavoli istruttori previsti dall'articolo 5 della Legge 11 del 2005, da considerarsi propedeutici e complementari alla partecipazione degli esperti regionali ai comitati e ai gruppi di lavoro di Commissione e Consiglio.

Roma, 25 luglio 2012